ORDINANZA MUNICIPALE
concernente gli esercizi pubblici e la ristorazione

Il **Municipio di Vezia** richiamati gli:
- artt. 107 e 192 Legge organica comunale (LOC);
- artt. 23 e 24 Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- art. 138 del Regolamento comunale (RC);
- l'art. 53 della Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 e il relativo Regolamento d'applicazione (RLEAR) del 7 giugno 2023;

o r d i n a :

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
[1] La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come ad esso delegate dalla LEAR e dal relativo Regolamento d'applicazione (RLEAR) e dalle altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

[2] Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato i disposti della LEAR e del RLEAR.

CAPITOLO 2
Competenze comunali

Art. 2 Competenze del Municipio
[1] Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla LEAR e dal RLEAR.

[2] Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell'amministrazione comunale e alla Polizia Ceresio Nord (PCN).

Art. 3 Competenze delegate ai Sevizi comunali
[1] Fatte salve le disposizioni dell'Ordinanza sulle deleghe di competenza del Municipio all'Amministrazione, l'esercizio delle seguenti competenze è delegato all'Ufficio Tecnico comunale:
a) rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 8 LEAR e art. 21 RLEAR);
b) verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv. 3 lett. a RLEAR);
c) definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLEAR);
d) prelievo della tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLEAR).

[2] L'esercizio delle seguenti competenze è delegato alla PCN:
a) ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 LEAR e art. 41 RLEAR);
b) rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 LEAR);
c) vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 LEAR);
d) avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLEAR);
e) rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'art. 52 RLEAR;
f) prelievo delle tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLEAR).

CAPITOLO 3
Disposizioni varie

Art. 4 Orari di apertura

[1] Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le ore 02.00. I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le ore 06.00. Fanno stato eventuali eccezioni di cui all'art. 23 LEAR.

[2] Il gestore ha l'obbligo di notificare alla PCN entro il 1. gennaio:
a) gli orari di apertura e di chiusura;
b) i giorni di riposo settimanali;
c) ulteriori periodi di chiusura per vacanze o altri motivi.

[3] Ogni modifica relativa al cpv. 2, come pure eventuali aperture oltre gli orari previsti dall'art. 21 LEAR, devono essere tempestivamente comunicate alla PCN.

Art. 5 Deroghe d'orario

[1] La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata in occasioni straordinarie, in circostanze o eventi particolari, a insindacabile giudizio del Municipio e previo preavviso della PCN.

[2] Le richieste devono pervenire per iscritto, anche via posta elettronica, alla PCN con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell'evento.

[3] La deroga può prevedere concessioni di orari differenti per eventi all'interno o all'esterno dell'esercizio.

[4] Per singolo esercizio possono essere rilasciate fino a un massimo di 12 deroghe per anno civile.

[5] La richiesta di deroga dovrà indicare:
a) il luogo e il tipo di evento (se interno o esterno) per cui si chiede la deroga;
b) la data dell'evento;
c) nome e l'indirizzo dell'organizzatore, il nome del responsabile e i dati di reperibilità durante l'evento;

[6] Al momento del rilascio della deroga d'orario potrà essere richiesto all'organizzatore di predisporre un servizio di sicurezza per il mantenimento dell'ordine e per l'eventuale disciplinamento del traffico; potrà essere vietata la vendita di bevande alcoliche, potrà essere imposto l'uso di stoviglie particolari (bioplastica, carta e simili), come pure misure per la gestione dei rifiuti.

CAPITOLO 4
Eventi e manifestazioni

Art. 6 Disposizioni generali

[1] Eventi quali serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni con musica che non comportano un'accresciuta utilizzazione dell'esercizio pubblico, se si tengono esclusivamente all'interno dello stesso, non sono soggetti a particolari procedure ma sottostanno all'obbligo di notifica alla PCN almeno 10 giorni prima dell'evento.

[2] L'organizzazione di eventi, quali quelli di cui al cpv. 1, che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.

[3] In particolare sono soggetti ad autorizzazione gli eventi per i quali:
a) è prevedibile una forte affluenza di avventori/partecipanti;
b) è necessario predisporre dispositivi di sicurezza accresciuti;

c) è richiesto il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo dopo le ore 23:00 ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza comunale sulla repressione dei rumori molesti;
d) è prevista un'autorizzazione all'estensione dell'uso dell'area pubblica.

Art. 7 Autorizzazione

[1] La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto, anche via posta elettronica al Municipio, per il tramite della PCN, almeno 10 giorni prima dell'evento, comunicando: luogo, data, orario, tipologia dell'evento, numero indicativo degli avventori ed eventuali misure di sicurezza previste.

[2] L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni definite di volta in volta dal Municipio, tenuto conto della tipologia dell'evento, dell'ubicazione dell'esercizio richiedente, delle conseguenze per il vicinato e i terzi interessati, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

[3] Il Municipio può rilasciare al massimo 24 autorizzazioni annue per esercizio.

CAPITOLO 5
Permessi speciali

Art. 8 Definizione

[1] Il Municipio può rilasciare permessi speciali, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

[2] Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali, installazioni mobili o locali determinati.

[3] I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione che è tenuto a designare un responsabile della gestione, il quale vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

[4] La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva. Per permessi speciali oltre i 4 giorni il responsabile deve essere in possesso del diploma da esercente o titolo equivalente.

[5] La vendita di bevande alcoliche durante manifestazioni autorizzate con permessi sociali soggiacciono alla LAIc, unitamente agli artt. 28 Lear e 62 cpv. 3 RLEAR.

[6] I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della LEAR, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

CAPITOLO 6
Estensione straordinaria dei posti

Art. 9 Principio

[1] Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

[2] Per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione viene di principio riscossa una tassa.

Art. 10 Limitazioni
[1] Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata non superiore alle 24 ore ciascuna.

[2] L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

CAPITOLO 7
Tasse

Art. 11 Deroga orario
[1] La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 60.-- per ora.

[2] Per occasioni particolari si po' rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 12 Permessi speciali
[1] La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 1’000.--.

[2] In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, politici o culturali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 13 Estensione dei posti esterni
[1] La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da fr. 60.-- a fr. 1'000. -- a dipendenza dell'estensione concessa.

[2] L’estensione fino a 10 posti comporta una tassa di fr. 60.--; per ogni posto un più è calcolata una tassa aggiuntiva di fr. 1.--, fino a massimo fr. 1'000.--.

[3] Per manifestazioni particolari si può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 14 Spese di cancelleria
Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO 8
Sanzioni

Art. 15 Multa
[1] Il Municipio punisce con la multa le infrazioni alla presente Ordinanza negli ambiti di sua competenza.

[2] La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.
Le altre infrazioni sono punite dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Art. 16 Revoca
[1] I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni non veritiere;
b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

[2] La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento della deroga o del permesso.

CAPITOLO 9
Disposizioni finali

Art. 17 Rimedi
[1] Contro le decisioni della Polizia intercomunale PCN è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

[2] Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 18 Abrogazione
L'Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 18 luglio 2013 è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore
Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

Art. 20 Rimedi giuridici
Contro i disposti della presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 21 Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e sul sito del Comune

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	**Il Segretario:**
Roberto Piva	Milko Pastore

Adottata dal Municipio con risoluzione 162 del 24 febbraio 2025
Esposta agli albi comunali dal 27 febbraio al 31 marzo 2025